

Nuovo quadro normativo per l'etichettatura dei prodotti biologici

Stefano Di Bernardini – Coordinatore GL preparazione alimentare di ASSOCERTBIO

08 settembre 2023

Normativa di riferimento:

NEW

Reg.UE 848/2018 relativo alla **produzione biologica** e all' etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

NEW

Reg. di esecuzione UE 1165/2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella **produzione biologica** e stabilisce i relativi elenchi;

NEW

DM N. 229771 del 20.05.2022 recante disposizioni per l'attuazione del Reg.UE 848/2018;

Reg.UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni cogenti sugli alimenti ai consumatori;

Reg.UE 2117/2021 relativo alla fornitura di informazioni cogenti sui prodotti vinicoli:

NB: Per i vini prodotti ed etichettati dopo 8 dicembre 2023 sarà obbligatorio riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e l'elenco ingredienti (NB: sarà possibile utilizzare a tale scopo strumenti digitali quali QR Code).

Reg.CE 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti.

Definizioni utili di cui all'art. 3 del Reg.UE 848/2018

«*produzione biologica*»: l'impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione.

«*prodotto biologico*»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici.

«*prodotto in conversione*»: un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione.

«*periodo di conversione*»: due anni prima della semina per le colture non perenni e tre anni prima del raccolto per le colture perenni diverse dai foraggi.

[cfr. Reg. 848/18, Allegato II, Parte I]

Definizioni utili di cui all'art. 2 del Reg. UE 1169/2011

«*etichettatura*»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riferiti a un prodotto che sono apposti su qualsiasi imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta **che accompagni tale prodotto o vi si riferisca.**

«*alimento preimballato*»: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio.



Preimballato



Sfuso

Ambito di Applicazione - art. 2 del Reg.UE 848/2018

Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi



Il Reg. UE 848/2018 oltre alle categorie di cui sopra si applica anche ai prodotti strettamente legati all'agricoltura (extra TFUE) di cui all'allegato I del Reg.UE 848/2018:

- lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
- gomme e resine naturali,
- cera d'api,
- oli essenziali,
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
- cotone, non cardato né pettinato,
- lana, non cardata né pettinata,
- pelli gregge e non trattate,
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

[cfr. Reg.848/18, allegato I]

I termini riferiti al biologico – Art. 30 del Reg.UE 848/2018

- I termini riferiti alla produzione biologica, compresi quelli utilizzati nei marchi, non possono essere utilizzati nell’etichettatura, pubblicità e documenti commerciali, se tali prodotti non sono conformi al Reg. UE 848/2018 e non devono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al Reg. UE 848/2018.
- I termini che identificano i prodotti come conformi al Reg. UE 848/2018 sono definiti dal regolamento stesso nell’allegato IV del Reg.UE 848/2018; tali termini possono essere utilizzati in associazione alla denominazione di vendita, così come i relativi derivati e abbreviazioni.

biologico-bio
(Italia)

ecológico-eco
(Spagna)

organic-org
(Inghilterra)

biologique-bio
(Francia)

ökologisch-öko
(Germania)

Categorie di prodotti certificabili ed etichettabili ai sensi dell' art. 30 del Reg. UE 848/2018

- Prodotti in conversione all'agricoltura biologica
- Prodotti biologici
(almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sono biologici)
- Prodotti che contengono ingredienti biologici
(meno del 95% degli ingredienti di origine agricola sono biologici)
- Prodotti il cui ingrediente principale è un ingrediente della caccia o della pesca.

Convegno – L’etichettatura dei prodotti biologici e i requisiti del regolamento europeo

Alcuni requisiti per la produzione ai sensi del reg. UE 848/2018 degli alimenti trasformati [cfr. Reg.848/18, Allegato II, Parte IV]

Requisito	Bio	Con ingr. bio	Caccia/ pesca	In conver.
NEW Gli Additivi (alcuni dei quali come ad. es. gomma arabica E414 devono essere biologici) e i coadiuvanti impiegati sono autorizzati a norma dell’art. 24 del Reg. UE 848/2018; Elencati in reg. UE 1165/2021, allegato V -parte A : alimenti; Parte C: lievito; parte D: vino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
NEW Eventuali aromi utilizzati sono gli aromi naturali di <alimento>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
NEW Utilizzo di Sali biologici e non biologici (con cloruro di sodio e cloruro di potassio come componente di base)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
NEW Esclusione di alimenti che contengono nanomateriali ingegnerizzati*.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW Ingredienti di origine agricola non bio sono solo quelli autorizzati a norma dell’art. 24 e 25 del Reg. UE 848/2018 (allegato V parte B del Reg.UE 1165/2021 dal 1 gennaio 2024 e allegato IX del Reg.CE 889/2008 fino al 31/12/2023)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NA	NA
Il principale ingrediente sia un ingrediente della caccia e della pesca e tutti gli altri ingredienti agricoli sono biologici	NA	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	NA

Definizioni utili di cui all’art. 2 del Reg. UE 1169/2011

*«*nanomateriali ingegnerizzati*»: il materiale manipolato intenzionalmente a livello della struttura molecolare, caratterizzato da una o più dimensioni di 100 nm o inferiori, che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica, ovvero proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali e alle differenti proprietà chimico-fisiche.

Autorizzazioni di ingredienti non biologici ai sensi dell'art.25 del Reg.UE 848/2018 s.m.i.

Oltre agli ingredienti non biologici autorizzati ai sensi dell'art.24 del Reg.UE 848/2018, lo Stato membro (Italia) ad oggi ha autorizzato ai sensi dell'art.25 del Reg.UE 848/2018:

- fibra di agrumi non biologica (valida fino a 17/01/2024);
- lecitina di girasole non biologica (valida fino al 01/11/2023).

Convegno – L’etichettatura dei prodotti biologici e i requisiti del regolamento europeo

Requisiti per l’etichettatura degli alimenti ai sensi del reg. UE 848/2018

Aspetti relativi all’etichettatura	Alimenti BIO ≥95%	Alimenti con ingredienti BIO <95%	Alimenti con ingrediente principale della caccia e/o pesca	Alimenti in conversione	Note operative
Denominazione del prodotto uso dei termini che identificano la qualifica del prodotto ai sensi del Reg.UE 848/2018 in associazione alla denominazione del prodotto. [cfr. Reg.848/18, art. 30]	 facoltativo	 vietato	 facoltativo	 facoltativo	Per la categoria “alimenti con prodotti della caccia e della pesca” i termini possono essere associati alla denominazione di vendita, ma solo in riferimento all’ingrediente biologico diverso da quello della caccia e della pesca. Per la categoria “alimenti in conversione” la dicitura in conversione all’agricoltura biologica figura con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione.
Elenco degli ingredienti uso dei termini che identificano la qualifica bio degli ingredienti nell’elenco degli ingredienti, ove presente. [cfr. Reg.848/18, art. 30]	 obbligatorio	 obbligatorio	 obbligatorio	Non Applicabile (prodotti mono ingredienti)	Solo per le due categorie “alimenti con ingredienti biologici <95% “ e “alimenti con prodotti della caccia e della pesca” l’elenco degli ingredienti comprende inoltre l’indicazione % totale degli ingredienti agricoli biologici rispetto al totale degli ingredienti agricoli. I riferimenti bio agli ingredienti e le indicazioni % BIO sul totale (per le due categorie di cui prima) compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.
Logo comunitario [cfr. Reg.848/18, art. 32 e art. 33] [cfr. Reg.848/18, allegato V]	 obbligatorio	 vietato	 vietato	 vietato	L’uso del logo per la categoria “alimenti BIO ≥95% ” è tuttavia facoltativo per: alimenti di origine extra UE importati da Paesi terzi; alimenti di origine UE con destinazione extra UE; alimenti non preimballati; alimenti non destinati al consumatore.
Riferimenti all’organismo di certificazione [cfr. Reg.848/18, art. 32] [cfr. Reg.848/18, allegato V]	 obbligatorio	 obbligatorio	 obbligatorio	 obbligatorio	I riferimenti all’organismo di certificazione sono posizionati nello stesso campo visivo del logo comunitario, ove presente; NB: Se il logo compare in più parti della confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste (codice dell’organismo di certificazione e indicazioni di origine delle materie prime) in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.
Luogo di origine delle materie prime [cfr. Reg.848/18, art. 32]	 Obbligatorio se presente il logo	 vietato	 vietato	 vietato	Le diciture di origine (ad es.«UE» o «NON UE») sono posizionate nello stesso campo visivo del logo comunitario , ove presente; Le diciture di origine non figurano con colore, dimensione e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto.

Riferimenti obbligatori in etichetta ai sensi del reg. UE 848/2018: [cfr. Reg.848/18, art.32 e allegato V del Reg.UE 848/2018]

Se un prodotto riporta riferimenti al biologico (compresi i prodotti in conversione), **deve comparire sempre in etichetta:**

il **codice dell'Organismo di controllo (OdC)** che certifica l'Operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione (OPERATORE CHE APPONE FISICAMENTE L'ETICHETTA INDIPENDENTEMENTE DA CHI SIA IL TITOLARE DEL MARCHIO).

NB: In caso di cambio volontario dell'OdC, il materiale di imballaggio già stampato alla data di presentazione della variazione di notifica, puo' continuare ad essere utilizzato per un periodo di tempo pari a 8 mesi dalla presentazione della variazione di notifica, previo accordo tra gli OdC [Nota min 73297 del 29/10/2015]



Logo biologico privato o nazionale

AB-CDE-999
(codice numerico di chi certifica)

- AB** – codice ISO come da specifiche dell'articolo 58(1)(a) per il Paese dove avvengono i controlli
- CDE** – termine di tre lettere che stabilisce un collegamento con il metodo di produzione biologica come da specifiche dell'articolo 58(1)(b) quali "öko", "org", "eko", "bio", ecc.
- 999** – numero di riferimento, indicato con un massimo di tre cifre, da attribuire come da specifiche dell'articolo 58(1)(c)

Riferimenti in etichetta alla certificazione ai sensi del reg. UE 848/2018 e normativa nazionale



Il DM N. 229771 del 20.05.2022, art. 11 (in vigore dal 1/07/2022) apporta novità per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti bio. La stringa prevista dalle precedenti disposizioni nazionali (DM N. 18354 del 27/11/2009 art.8) non è più prevista. Le etichette dovranno mano a mano essere aggiornate e rese uniformi a quelle previste negli altri Stati Membri.

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF:	Operatore controllato n.
IT-BIO-XXX	XXXXX

Nota ministeriale di chiarimento PQAI N.518932 del 13.10.2022:

«Si ritiene che la scelta di riportare tali informazione in etichetta, anche dopo il 1/07/2022, attenga alle facoltà e quindi alla responsabilità, dell'Operatore del settore alimentare di fornire al consumatore informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, e debba pertanto avvenire nel rispetto del Reg. UE 1169/2011.

Diciture in etichetta sull'origine delle materie prime ai sensi del reg. UE 848/2018: [cfr. Reg.848/18, art. 32]

Quando compare il logo comunitario del biologico questo deve rispettare i requisiti grafici di cui all' allegato V del Reg.UE 848/2018 ed inoltre nello stesso campo visivo compare anche una indicazione del luogo in cui sono coltivate/allevate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ad esempio:

AGRICOLTURA UE

AGRICOLTURA NON UE

AGRICOLTURA UE/NON UE

Il termine «AGRICOLTURA» può essere sostituito da «ACQUACOLTURA» 

«UE» «non UE» possono essere sostituiti o integrati dal nome di un Paese o dal nome di un Paese e di una Regione, se tutte le materie prime agricole sono coltivate in quel Paese, e se del caso, in quella regione. 

 Per determinare l'indicazione del luogo di origine possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti in termini di peso, purchè la quantità totale di tali ingredienti non superi il 5 % della quantità totale in peso delle materie prime agricole.

Aromi ammessi nella formulazione degli alimenti ai sensi del reg. UE 848/2018 [cfr. Reg.848/18, Allegato II, Parte IV]

-  ✓ Ai sensi del Reg. UE 848/2018 possono essere impiegate solamente «le sostanze aromatizzanti **naturali**» e «le preparazioni aromatiche **naturali**» che possono essere definite **di <alimento>** conformemente all'**art.16, par. 2, 3 e 4 del Reg.CE 1334/2008.**
- ✓ Reg. CE 834/2007: erano ammessi fino al 31/12/2021 gli aromi naturali etichettati ai sensi della Direttiva 88/388/CEE art.9, par. 1 lettera d) e par.2.

I prodotti ottenuti prima del 01/01/2022 con aromi non ammessi dal Reg.UE 848/2018 potranno essere smaltiti fino ad esaurimento scorte.

Reg.CE 1334/2008 art.16, par. 2, 3 e 4 :


- ✓ **2.** Il termine «naturale» può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche naturali e/o sostanze aromatizzanti naturali.
- ✓ **3.** Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.
- ✓ **4.** Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d'aroma vegetale o animale, solo se la totalità o almeno il 95 % del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base o alimento a cui è fatto riferimento.

Aromi ammessi nella formulazione degli alimenti ai sensi del reg. UE 848/2018 [cfr. Reg.848/18, Allegato II, Parte IV]

Reg.CE 1334/2008 art.16, par. 5 e 6 :

- ❌ **5.** Il termine «aroma naturale di “alimento” con altri aromi naturali» può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di base a cui è fatto riferimento, aroma del quale è facilmente riconoscibile.
- ❌ **6.** Il termine «aroma naturale» può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l'aroma o il sapore.

Aromi ammessi nella formulazione degli alimenti ai sensi del reg. UE 848/2018



Aromi ammessi nella formulazione degli alimenti ai sensi del reg. UE 848/2018



Aroma naturale di < alimento >

Almeno il 95% delle componenti aromatizzanti (preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti) deriva dall'alimento menzionato.

Max 5% delle componenti aromatizzanti naturali NON derivanti dall'alimento menzionato.


Nessuna restrizione sulla componente non aromatizzante (ad eccezione degli additivi che svolgono una funzione sul prodotto finito che in questo caso devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg.UE 848/2018).

Aromi ammessi nella formulazione degli alimenti ai sensi del reg. UE 848/2018 [cfr. Reg.848/18, Allegato II, Parte IV]

-  ✓ gli aromi naturali di <alimento> **sono considerati ingredienti di origine agricola** e pertanto concorrono al calcolo della % di ingredienti biologici.

-  ✓ E' prevista la possibilità di certificare come biologici gli aromi naturali di <alimento>, nel caso in cui rispettino i requisiti previsti dal Reg. UE 848/2018. Quindi potranno essere usati negli alimenti trasformati biologici:
 - Aromi naturali di <alimento> convenzionali;
 - Aromi naturali di <alimento> biologici.

Requisiti per Aroma naturale di < alimento > biologico



Almeno il 95% delle componenti aromatizzanti deve essere bio (preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali).

Max 5% delle componenti aromatizzanti non è bio (NO autorizzazione ai sensi dell'art. 24 e 25 del Reg.UE 848/2018).

Almeno il 95% di ingredienti agricoli è biologico (ingredienti bio e additivi bio asteriscati).

Max 5% di ingredienti agricoli non bio devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 24 e 25 del Reg.UE 848/2018).

Additivi utilizza autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg.UE 848/2018.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE